

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 1 OTTOBRE 2021

n. 124 *suppl.*



Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1414

Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri..... 4

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1415

Ricorso elettorale n. R.G. 1334/2020 proposto da Antonio Paolo Scalera c/Regione Puglia e nei confronti di altri..... 8

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1416

Ricorso elettorale n. R.G, 1335/2020 proposto da Vito De Palma c/Regione Puglia e nei confronti di altri..... 11

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1414

Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia****(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2020, proposto da Sergio Blasi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Laforgia, Federico Massa, Daniele Montinaro, Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Antonio Bray, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Francesco Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore

materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; e per la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea e di Michele Mazzarano; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-il sig. Sergio Blasi ha proposto ricorso innanzi al Tar Puglia con il quale ha chiesto l'annullamento: 1) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce; c)-ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi;

-il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

-il Blasi, risultato primo dei candidati non eletti per la circoscrizione provinciale di Lecce con voti 13.541 ha lamentato, in particolare, nella fase del riparto dei seggi attribuiti anche in forza del c.d. "premio di maggioranza", l'erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 15, comma 6, n. 5) lett. a) della legge n. 108/1968 (come modificato dall'articolo 10 della legge regionale pugliese n. 2/2005 e dal successivo articolo 8 della legge regionale pugliese n. 7/2015) richiamato dall'art. 15, comma 7 della stessa legge per la ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste;

-la Sezione, con sentenza non definitiva n. 865/2021, pubblicata in data 17 maggio 2021, ha accolto il ricorso del Blasi *"...nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Prefettura di Bari, in sede di verifica, di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione"*, rinviando all'udienza pubblica dell'8 luglio 2021, per il seguito;

-il Consiglio di Stato, con sentenza 5618/2021, *"definitivamente pronunciando sugli appelli RG n. 5254/2021 e RG n. 5258/2021, li accoglie, previa riunione, e, in riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 865/2021, respinge il ricorso di primo grado, con conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, sanciti dall'Ufficio Centrale Regionale"*;

-si è, peraltro, sviluppato parallelamente innanzi al Tar Puglia – vedi, ricorso proposto da Eugenio Abaterusso + altri (r.g. 1376/2020) - ulteriore contenzioso nel cui ambito è stata contestata la legittimità del criterio di individuazione del cd. premio di maggioranza da attribuire alla coalizione collegata al Presidente risultato eletto, e cioè il dottor Michele Emiliano, essendosi dedotta specifica censura relativa alla corretta individuazione della cd soglia di sbarramento del 4%, che il Collegio ha ritenuto corretto calcolare sul totale dei voti validi riportati nella Regione, intendendosi tale locuzione quale somma dei voti riportati dalle liste e dal candidato Presidente, con conseguente respingimento del ricorso promosso;

-nell'ambito di ulteriore ricorso elettorale, il sig. De Palma, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte in cui ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 466/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

Considerato che:

-i criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia ; c) la individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale le liste collegate al presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, va effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente – come statuito dalla Sezione, con sentenza pronunciata su ricorso n. 1376/2020, non appellata;

Considerato che:

-la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non può che essere la risultante dell'applicazione dei criteri sopra enunciati, i quali interferiscono nella posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Puglia;

Ritenuto che:

-va demandata alla Prefettura di Bari, nelle persone dei dottori Rossana Riflesso e Massimo Santoro, la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione dei criteri come sopra ricordati, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), affida alla Prefettura di Bari il compito di procedere nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza.

Rinvia alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1415

Ricorso elettorale n. R.G. 1334/2020 proposto da Antonio Paolo Scalera c/Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2020, proposto da

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete e Francesco Paolo Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sisto in Bari, via Roberto Da Bari n.36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Popolari con Emiliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

-*in parte qua*, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell'allegato al verbale operazioni elettorali del 30.10.2020;

-di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato il ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma la eventuale assegnazione (salva diversa opzione) all'on. Raffaele Fitto, quale candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele Mazzarano il 18\12\2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatisi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. Scalera) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";
- dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Mario Pendinelli, di Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso

-che il sig. Scalera, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 465/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

-che, con un altro gruppo di ricorsi (vedi esemplificativamente ricorso proposto da Sergio Blasi, r.g. 1299/2020), è stata altresì contestata la diversa fase della ripartizione dei seggi su base provinciale, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, con censure condivise da questa Sezione (vedi esemplificativamente la sentenza n. 865/2021), che -ancora una volta- aveva demandato al Prefetto di Bari "*di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione*";

-che tali ultimi argomenti sono stati tuttavia bocciati in sede di appello (cfr. esemplificativamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021 che ha riformato la richiamata sentenza n. 865);

Considerato

- che i due criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere

lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia;

- che, con ulteriore pronuncia non appellata (vedi sentenza n. 148/2021, pronunciata su ricorso n. 1376/2020), è stato altresì chiarito che –a sua volta- l'individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale –come detto- le liste collegate al Presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, vada effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente;

Ritenuto, pertanto,

- che la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari;

- che sia opportuno nuovamente demandare alla Prefettura di Bari la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), affida alla Prefettura di Bari, nelle persone dei verificatori già delegati dal Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso e dott. Massimo Santoro, il compito di procedere nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza. Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1416

Ricorso elettorale n. R.G, 1335/2020 proposto da Vito De Palma c/Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2020, proposto da Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino e Francesco Paolo Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sisto in Bari, alla via Roberto Da Bari n.36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Giuseppe Longo, Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Popolari con Emiliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

-nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020) e, in particolare, dell'allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;

-di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale; con la proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele Mazzarano il 18\12\2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatisi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di

maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. De Palma) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, *in parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;

- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Mario Pendinelli, di Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso

-che il sig. De Palma, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 466/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

-che, con un altro gruppo di ricorsi (vedi esemplificativamente ricorso proposto da Sergio Blasi, r.g. 1299/2020), è stata altresì contestata la diversa fase della ripartizione dei seggi su base provinciale, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, con censure condivise da questa Sezione (vedi esemplificativamente la sentenza n. 865/2021), che -ancora una volta- aveva demandato al Prefetto di Bari "*di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione*";

-che tali ultimi argomenti sono stati tuttavia bocciati in sede di appello (cfr. esemplificativamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021 che ha riformato la richiamata sentenza n. 865);

Considerato

- che i due criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia;

-che, con ulteriore pronuncia non appellata (vedi sentenza n. 148/2021, pronunciata su ricorso n. 1376/2020),

è stato altresì chiarito che –a sua volta- l'individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale –come detto- le liste collegate al Presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, vada effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente;

Ritenuto, pertanto,

- che la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari;

- che sia opportuno nuovamente demandare alla Prefettura di Bari la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), affida alla Prefettura di Bari, nelle persone dei verificatori già delegati dal Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso e dott. Massimo Santoro, il compito di procedere nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza. Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente



Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)